



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Di Diritto Privato E Critica Del Diritto

Corso di Laurea in
CONSULENTE DEL LAVORO
Anno accademico 2022/2023

TESI DI LAUREA
**STATUS GIURIDICO DELLA DONNA NELL'ITALIA
POSTUNITARIA**

Relatore: Prof. **Claudio Carcereri De Prati**

Studentessa: **Valentina Rizzini**

Matricola n°: 1232784

A tutte le donne che non si sono lasciate addomesticare,
a chi è donna nella carne e a chi è donna nello spirito,
a quelle che brandiscono la spada e a quelle armate di penna

Misogini e misogine di tutto il mondo:
vivo per dimostrare che avete torto

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1	
LA DONNA NEI CODICI DEL REGNO D'ITALIA.....	4
Premessa al capitolo: una panoramica storica.....	4
1.1 Le donne secondo il codice civile.....	6
1.1.1.1 La cittadinanza delle donne: come si acquista e come si perde.....	6
1.1.2 Il domicilio, la residenza e l'obbligo di coabitazione.....	10
1.1.3 Il matrimonio e l'autorizzazione maritale, la separazione.....	13
1.1.4 La filiazione e la potestà sulla prole.....	22
1.1.5 La dote e i beni parafernali.....	26
1.1.6 I diritti politici, la vita pubblica, la tutela.....	30
1.2 Il codice di commercio: la mercatura al femminile.....	35
1.3 Il codice penale: la donna criminale e vittima di reati sessuali.....	39
1.3.1 La donna come vittima di reati sessuali.....	39
1.3.2 L'adulterio femminile	42
CAPITOLO 2	
IL CODICE CIVILE AUSTRIACO E LA RESISTENZA DELLE DONNE VENETE.....	45
2.1 Panoramica sul codice civile austriaco esteso al Lombardo- Veneto.....	45
2.2 Il plebiscito delle donne.....	50
CAPITOLO 3	
ACCENNI AL '900	52
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	55
BIBLIOGRAFIA.....	56
RINGRAZIAMENTI.....	58

INTRODUZIONE

Nonostante compongano metà della popolazione umana, le donne si sono trovate (e molte si trovano ancora) in una posizione di inferiorità e soggezione rispetto all'uomo. Non esiste al mondo nessuna schiavitù di così antica tradizione e così universalmente praticata. “Non vi è schiavo la cui schiavitù vada così lungi quanto quella della donna”¹ scriveva John Stuart Mill² ragionando sulla misera condizione delle rappresentanti del gentil sesso.

Il termine schiavitù non è esagerato. Come si vedrà in questo elaborato, le donne del Regno d'Italia (e di molte altre nazioni del mondo) si trovavano nella scomoda posizione di avere due padroni: lo Stato, con le sue leggi che le svilivano, e il marito che di quelle leggi beneficiava.

Relegate dalle leggi stesse al lavoro riproduttivo, di cura, alla vita domestica; formalmente escluse dall'istruzione, dall'economia e dalle posizioni di potere; caricate di oneri e private di onori. Una subordinazione “civilizzata” spacciata come protezione, come cortesia alla fragile natura femminile ma la “brutale impronta della sua origine non è scancellata”³.

Il “dismorfismo giuridico” tra maschi e femmine mi è sempre interessato per lo stesso motivo per cui mi ripugna: sono una donna. Una donna che vive in un mondo ancora troppo attaccato ai disvalori del passato e che non permette alle donne e agli uomini di esistere e vivere in parità ed equità.

La storia della disparità di genere ha origini antiche quanto l'umanità stessa ma certi modelli di comportamento (che duri a morire si trascinano fino ai giorni nostri) hanno trovato solide basi giuridiche nei codici moderni; questo mi ha spinto a voler analizzare

¹ John Stuart Mill, *The Subjection of Women*, 1869; A. M. Mozzoni, *Sulla servitù delle donne*, Lanciano, R. Carabba, 1926, p. 50

² John Stuart Mill (Londra, 20 maggio 1806 – Avignone, 8 maggio 1873) è stato un filosofo ed economista britannico, uno dei massimi esponenti del liberalismo e dell'utilitarismo; contribuì ampiamente allo sviluppo della teoria sociale, della teoria politica e dell'economia politica. Autore del primo lavoro femminista scritto da un uomo, *The Subjection of Women*, fu uno dei primi a chiedere il suffragio femminile nel Regno Unito.

³ John Stuart Mill, *The Subjection of Women*, 1869; A. M. Mozzoni, *Sulla servitù delle donne*, Lanciano, R. Carabba, 1926 p.16

lo status sociale delle mie antenate vissute nell'Ottocento in quell'Italia finalmente unita che però le ha trattate con così poco rispetto.

Il primo capitolo di questa tesi analizza soprattutto lo status delle donne sposate che sono tra tutte le più soggette a limitazioni.

Si è analizzato il rapporto tra cittadinanza e stato civile, residenza e obbligo di coabitazione.

È stato fatto un importante focus sull'impostazione autoritaria del matrimonio e l'organizzazione gerarchica della famiglia nonché sulla patria potestà dove è emerso un generale declassamento della moglie a favore del marito.

La libertà economica femminile è risultata scarsa sia per l'esclusione da molte professioni sia per le limitazioni imposte alla gestione della dote e dei beni parafernali; l'unico spiraglio di autonomia è dato dalle norme sul commercio.

Le donne erano escluse dalla sfera pubblica e con limitazioni nei diritti civili, l'unico pubblico ufficio che potevano ricoprire era quello di tutrici di un minore consanguineo o del coniuge interdetto (e comunque con limitazioni).

Nel settore penale erano considerate capaci tanto quanto gli uomini e, riguardo l'adulterio, punite più severamente; la tutela delle vittime di reati sessuali tendeva a essere scarsa, con aggravanti e attenuanti a seconda dello stato giuridico della donna violentata; venne introdotto il matrimonio riparatore.

Il secondo capitolo espone brevemente il Codice Civile austriaco esteso al Lombardo-Veneto e la resistenza delle donne dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia nel 1866. Il Codice Civile austriaco era in generale più favorevole alle donne, le quali avrebbero voluto mantenere la loro posizione privilegiata anche dopo l'annessione del Veneto ma le loro richieste furono ignorate.

Il terzo capitolo è una veloce panoramica sull'evoluzione normativa riguardante le donne attraverso il Novecento, utile a dare un'idea delle modifiche che può subire la legislazione di uno Stato nell'arco di un secolo.

Per l'analisi squisitamente giuridica mi sono avvalsa del Codice civile del 1865, del codice di commercio del Regno di Sardegna esteso al Regno d'Italia, del Codice penale del 1889 e del Codice civile austriaco del 1811 applicato al Lombardo-Veneto; ho letto manuali redatti all'epoca da giuristi specializzati nel settore femminile e manuali

contemporanei.

Riguardo la morale e l'etica dell'epoca sono venuti in mio aiuto alcuni testi di carattere religioso e filosofico.

Infine, per quanto concerne l'opinione più importante, quella delle donne, mi sono basata su lettere, opuscoli, articoli di giornale e saggi scritti dalle più note suffragiste italiane di fine Ottocento.

Limitarmi a fonti solo normative sarebbe stato impossibile in quanto società e leggi si plasmano a vicenda ed escludere il punto di vista delle cittadine, vittime della supremazia maschile e protagoniste di questa tesi, sarebbe stato non solo ingiusto ma non avrebbe permesso di comprendere la reale portata della legislazione sulla loro quotidianità.

CAPITOLO 1

LA DONNA NEI CODICI DEL REGNO D'ITALIA

SOMMARIO: Introduzione al capitolo: una panoramica storica; 1.1 - Le donne secondo il codice civile; 1.1.1 – La cittadinanza delle donne; 1.1.2 – il domicilio, la residenza, l'obbligo di coabitazione; 1.1.3 – Il matrimonio e l'autorizzazione maritale; 1.1.4 – La filiazione e la patria potestà; 1.1.5 – La dote e i beni parafernali; 1.1.6 – I diritti politici e la vita pubblica, la tutela; 1.2 - Il codice di commercio ; 1.3 - Il codice penale: donne criminali e vittime; 1.3.1 – L'adulterio; 1.3.2 – La donna vittima di reati sessuali

Introduzione al capitolo: una panoramica storica

Per comprendere l'evoluzione della condizione femminile nel Regno d'Italia è imprescindibile una panoramica sulla trasformazione dei codici legislativi che si sono susseguiti nella penisola nel periodo dell'unificazione.

All'anno 1815, con il congresso di Vienna, nella penisola italiana vennero a coesistere più Stati, ciascuno con la propria legislazione.

La codicistica degli stati preunitari è stata fortemente influenzata dal codice napoleonico importato con la dominazione francese avvenuta dal 1805 al 1814 e, sebbene ci fossero differenze tra un codice e l'altro, per quanto riguarda il tema femminile si assomigliavano molto gli uni agli altri, con l'eccezione del codice austriaco in vigore nel Lombardo-Veneto che lasciava alle donne più libertà come si vedrà nel secondo capitolo di questa tesi.

Durante il Risorgimento il progressivo assorbimento di questi Stati dal Regno di Sardegna creò una situazione di disomogeneità giuridica tra i sudditi, persistendo un'importante frammentazione nonostante l'estensione dello Statuto Albertino (1848) a tutto il nuovo Regno d'Italia dove, fino al 1865, rimasero sovente vigenti le leggi e i codici precedenti l'unificazione.

Da qui l'esigenza di compilare nuovi di codici da poter applicare su tutto il territorio nazionale; codici che vennero accolti favorevolmente dalla società e dai giuristi in quanto erano in continuità con quelli precedenti. Le uniche tensioni vi furono dove i nuovi codici risultavano meno avanzati di quelli che andavano a sostituire come nel il Lombardo-Veneto. A protestare con forza contro il nuovo codice furono le intellettuali di Lombardia e Veneto dove, rispettivamente fino al 1859 e fino al 1866, erano in vigore le leggi austriache, assai più liberali.

I codici elaborati dal Regno d'Italia con l'anno della loro introduzione furono:

1. Codice della marina mercantile, 1864;
2. Codice civile detto "Pisanelli", 1865;
3. Codice di commercio del Regno di Sardegna del 1865, modificato ed esteso a tutto il Regno d'Italia, sostituito da uno più recente nel 1882;
4. Codice di procedura civile, 1865;
5. Codice di procedura penale, 1865;
6. Codice penale detto "Zanardelli" del 1889 entrato in vigore nel 1890;

Si applicavano al Regno d'Italia che al 1866 non comprendeva ancora il Veneto; per lo Stato Pontificio bisognò aspettare fino al 1870 e per il Trentino-Alto Adige addirittura il 1920.

I sopra citati codici rimasero in vigore sino al 1930 (penale) e 1942 (civile) quando vennero sostituiti da quelli di stampo fascista che, con le dovute modifiche, sono in vigore ancora oggi.

1.1 Le donne secondo il Codice civile

Entrato in vigore nel 1865, il Codice civile del Regno d'Italia era stilato sul modello di quello francese del 1804 che, sul piano tecnico-giuridico, è un testo normativo che in molte parti rivisita e rivitalizza le categorie concettuali della tradizione del diritto romano e che pone molta attenzione al concetto di proprietà.

Esso andava a sostituire quello del Regno di Sardegna del 1837 ed era diviso in tre libri, intitolati:

- il primo, "Delle persone",
- il secondo, "Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni";
- il terzo, "Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose".

Simile al codice napoleonico come struttura e logica normativa lo ricalcava fedelmente su più temi. Relativamente all'argomento di questa tesi, il codice Pisanelli (dal nome dell'allora Ministro di grazia e giustizia Giuseppe Pisanelli) si ispirava fortemente a quello francese riproponendo una legislazione di chiaro stampo patriarcale, seppur meno rigida dell'originale.

1.1.1 la cittadinanza delle donne: come si acquista e come si perde

“Art. 1 - Ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale.

Art. 4 - È cittadino il figlio di padre cittadino.

Art. 7 - Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Art. 9 - La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

Art. 11 - La cittadinanza si perde: 1.° Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza; 2.° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero; 3.° Da colui che,

senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera. La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Art. 14 - La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiararsi in ambedue i casi davanti l'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio

Art. 134 - Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.”⁴

Il primo capoverso che il codice va a normare è la cittadinanza. Già dai primi articoli si nota una sostanziale differenza tra uomini e donne.

Un uomo ha la cittadinanza da quando nasce fin quando non la perde o vi rinuncia secondo le casistiche previste dell'art. 11 c.c.

Una donna, oltre a tali casi, la perde sposando uno straniero o se il proprio marito perde o rinuncia alla cittadinanza italiana. Appare subito evidente come la donna sposata non sia cittadina per diritto proprio ma in relazione al marito: equiparata ai figli minori, ella, anche se maggiorenne, vede modificata una parte essenziale della propria identità.

Ad avvalorare questa tesi si aggiunge un altro fatto: secondo l'art. 4 c.c. lo standard è acquisire la cittadinanza del padre e non da entrambi i genitori, quella della madre è rilevante solo se il padre è ignoto o non ha riconosciuto il figlio (art.7 c.c.). Se ne deduce che, se nella coppia sposata è il padre a trasmettere la nazionalità, quella della madre è irrilevante, tanto più che se di origine straniera si vede attribuire quella dello sposo. Che valore potrebbe mai avere la nazionalità di una donna se le basta sposarsi per perderla?

⁴ *Codice civile del Regno del d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s. m. in udienza del 25 giugno 1865, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1865*

Norme così radicali da essere criticate anche dai giuristi dell'epoca. Come disse l'Onorevole Mancini⁵ “è impossibile che il sentimento di famiglia possa spingersi sino al punto di sopprimere la più innocente e virtuosa delle libertà: quella di rimanere quali nacquero, quella di conservare indissolubile il vincolo di cuore e di affetto che unisce il cittadino alla patria”⁶ .

Secondo il legislatore però l'unità della costituzione della famiglia non deve consentire che tra marito e moglie, padre e figli minori, possa esistere differenza di cittadinanza.

Un dualismo simile sarebbe capace di alterare i rapporti giuridici della famiglia minando l'autorità del marito: egli si troverebbe in balia di due legislazioni diverse e non saprebbe esattamente entro quali limiti esercitare il suo controllo sulla moglie.

Tra uomini e donne c'è una disparità di trattamento ingiustificabile dalla ragione ma dettata da motivi ideologici.

L'intellettuale Gallini⁷ commenta così: “La contraddizione del legislatore italiano, che ha concesso teoricamente alla donna i diritti civili, e gliene ha negato l'esercizio, ripugna alla logica e al buon senso. Ma la forza della tradizione fu sì potente, che ogni conato della ragione riuscì per allora inefficace”⁸.

Solo una volta vedova (art.14 c.c.) le viene concessa la possibilità di modificare la cittadinanza: non un obbligo, non un'automaticità, ma una facoltà. Morto il marito viene

5 Pasquale Stanislao Mancini, (Castel Baronia, 17 marzo 1817 – Napoli, 26 dicembre 1888), è stato un avvocato, giurista e politico italiano. Nella sua attività di avvocato, assistette tra gli altri Giuseppe Garibaldi per la causa di annullamento del suo secondo matrimonio. Nel 1848 Mancini iniziò a pubblicare il giornale politico “Riscatto italiano”. In conseguenza di un articolo dello stesso giornale ebbe un colloquio con il re che incise sulla decisione di inviare parte dell'esercito in Lombardia per la prima guerra di indipendenza. Fu più volte Ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia. Da Ministro di grazia e giustizia fu assertore della scienza statistica e nel suo utilizzo nella conoscenza dei dati giudiziari. Da giurista si impegnò per l'abolizione della pena di morte, poi attuata con il Codice Penale approvato nel 1889.

6 Discussione parlamentare, tornata del 17 febbraio 1865, Avv. Angelo Burri, giudice al tribunale civile e correzionale di Firenze, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze, Tipografia di Adriano Salani, 1869, p.14

7 Carlo Gallini (Finale Emilia, 27 aprile 1848 – Roma, 13 marzo 1927) è stato un avvocato e politico italiano. Fu sostenitore del diritto di voto delle donne.

8 Carlo Gallini, *La donna e la legge, studi sulla condizione sociale e giuridica della donna*, Civelli, Roma, 1872, p.65

meno l'unione tra i due coniugi, il matrimonio cessa di esistere: non è più necessaria l'omogeneità nazionale.

Statisticamente la maggior parte dei matrimoni era tra cittadini italiani e la sposa non si trovava spesso nella situazione di dover cambiare cittadinanza ma il fatto che fosse esplicitamente previsto (e a queste condizioni) permette di iniziare a delineare la scala gerarchica della società italiana di fine Ottocento.

La facilità con cui potevano perdere la cittadinanza italiana (o quella della loro nazione d'origine) le dequalificava a cittadine di seconda categoria, quasi lo fossero solo per metà, come se per una donna l'identità nazionale non fosse poi così importante.

Il dominio maschile, fondato sulla prevaricazione, si rispecchiava nell'ordinamento giuridico, nel modo di intendere l'etica e la politica che non teneva in alcun conto l'esperienza femminile della vita.

Le leggi avevano i connotati e il temperamento della mascolinità, create secondo l'etica e il punto di vista maschile: «più è violenta e incivile la condizione umana, più è deprezzata la donna, e se ella vuole elevarsi ed essere considerata, bisogna che tutto l'ambiente sia temprato a maggior elevatezza»⁹.

Nei paragrafi che seguiranno, il focus sarà spesso sulle donne sposate in quanto il codice le nomina (e le norma) più spesso delle nubili le quali, non avendo quello che di fatto è un "padrone", godono di quasi tutti i diritti civili degli uomini del Regno d'Italia.

⁹ Paolina Shiff, *La pace della donna*, Milano 1890

1.1.2 Il domicilio, la residenza e l'obbligo di coabitazione

“Art. 16 - Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 18 - La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finché non ne abbia acquistato un altro. Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Art. 130 - Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

Art. 131 - Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

Art. 132 - Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questo non ha mezzi sufficienti.

Art. 135 - L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

Art. 152 - La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 1379 - Gli sposi non possono derogare né ai diritti che appartengono al capo della famiglia, né a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge, né alle disposizioni proibitive contenute in questo codice.”¹⁰

¹⁰ *Codice civile del Regno del d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s. m. in udienza del 25 giugno 1865, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1865*

Due elementi palesano la dipendenza della donna sposata: l'obbligo esplicito di seguire il marito ovunque egli intenda spostare la sua residenza e l'automatismo che le assegna lo stesso domicilio di lui.

Il codice impone a entrambi di coabitare, in questo sono pari, ma solo al marito è permesso di decidere dove risiedere mentre la moglie deve seguirlo con obbedienza.

Il marito deve "tenerla presso di sé" (art. 132 c.c.) ma cosa accade se egli non fissa una residenza o non ne sceglie una adeguata? Può la moglie avere voce in capitolo? Pare di no. Il codice a proposito propone la separazione.

Una soluzione drastica che preferisce vedere divisa una coppia che permettere alla moglie (o a un tribunale) di scavalcare l'autorità del marito e imporgli una residenza o una adatta a entrambi gli sposi.

Per quanto riguarda il domicilio e l'automatismo che assegna alla moglie quello del marito, si manifesta l'aspettativa della società riguardo il ruolo della donna. Difatti, dove potrebbe essere la sede principale degli affari di una moglie se non presso il marito?

In una società in cui i ruoli di genere sono rigidi e che destina la donna alla vita domestica e di cura si presume che ella non solo debba sempre abitare col marito ma che non abbia altri interessi che lui, tant'è che "neppure il consenso formale del marito potrebbe conferirle il diritto di avere un diverso domicilio in quanto la potestà maritale posa su una legge di ordine pubblico, è un diritto inalienabile e il marito non può rinunciarvi"¹¹.

La donna sposata ha domicilio diverso dal marito solo in due casi: la vedovanza e la separazione.

Se vedova lo conserva fintanto che non ne sceglie un altro in quanto il matrimonio di fatto è sciolto; se separata lo perde perché il centro dei suoi interessi non è più il marito.

Una donna che decida di abbandonare il domicilio coniugale senza giusta causa perde il diritto agli alimenti e, addirittura, una parte della rendita dei beni parafernali a vantaggio del marito. Quindi le è praticamente impossibile lasciare la casa coniugale se non è in grado di dimostrare che il marito le arrecava danno (maltrattamenti) o che è in pericolo la sua salute psicofisica.

¹¹ Angelo Burri, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*; Firenze, tipografia di Adriano Salani, 1869, p. 21

Tale disparità di trattamento non è passata inosservata agli occhi della suffragista Anna Maria Mozzoni¹² che se ne lamenta così: “ambedue sono obbligati a coabitare, ma la moglie sola è punita in caso di trasgressione. Il marito non è mai altro che assente (...) la legge prevede infatti l’abbandono della casa coniugale da parte della moglie, ma e perché non prevedere anche quello del marito? Quale ragione può farlo credere impossibile?”¹³ e “nel sequestro che l’autorità giudiziaria può ordinare secondo i casi sulle rendite parafernali della moglie a profitto del marito e dei figli, vedere la reciprocità nel caso in cui si ponga il marito nella circostanza, determinando e depurando chiaramente come e quando l’assenza diventi abbandono vero e reale”¹⁴.

Non esiste nel codice del 1865 il concetto di marito che abbandona la famiglia. Egli può essere assente e in questo caso si seguono le direttive degli articoli riguardanti l’assenza. La differenza è lampante: se è l’uomo a lasciare la famiglia, la donna assume la gestione della stessa ma se è la donna ad andarsene ella viene punita.

L’uomo ha già l’autonomia decisionale ed economica quindi l’assegnazione a suo favore di una parte delle rendite parafernali è a puro scopo punitivo e un deterrente per quelle donne che, non potendo dimostrare di trovare il matrimonio pericoloso o insopportabile, vorrebbero abbandonarlo.

Quasi sempre senza lavoro salariato e senza poter contare sulle piene rendite dei beni parafernali, una donna poteva essere costretta praticamente con la forza a convivere con il marito il quale, al contrario, non era soggetto a nessun tipo di punizione per l’abbandono della moglie e della famiglia.

¹² Anna Maria Mozzoni (Milano, 5 maggio 1837 – Roma, 14 giugno 1920) è stata una giornalista italiana, attivista dei diritti civili e pioniera del movimento di emancipazione delle donne in Italia. Nel 1870 tradusse in italiano il saggio “*The subjection of women*” di John Stuart Mill. Si batté per tutta la vita per la concessione del voto alle donne, presentando anche mozioni al Parlamento italiano. Nel 1878 rappresentò l’Italia al Congresso internazionale per i diritti delle donne di Parigi e nel 1879 fondò a Milano la “Lega promotrice degli interessi femminili”.

¹³ Anna Maria Mozzoni, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice italiano*, Milano, Tipografia sociale, 1865 p.20

¹⁴ Idem

1.1.3 il matrimonio e l'autorizzazione maritale, la separazione

“Art. 55 - Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

Art. 63 - Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre. Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro. Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

Art. 64. Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Art. 130 - Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

Art. 131 - Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

Art. 132 - Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questo non ha mezzi sufficienti.

Art. 133 - L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

Art. 134 - La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto

pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla.

Art. 135 - L'autorizzazione del marito non è necessaria: 1° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena; 2° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; 3° Quando la moglie eserciti la mercatura.

Art. 148 - Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.

Art. 149 - Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 150 - La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

Art. 152 - La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.”¹⁵

Il tema del matrimonio e le sue implicazioni erano, nella vita di una donna dell'Ottocento, i più importanti.

Come avveniva in tutte le società europee dell'epoca (e come avviene tutt'oggi in molte regioni del mondo), le donne erano socializzate e educate in vista del matrimonio, a considerarlo loro dovere. Una bambina nata nel 1865 non avrebbe avuto davanti a sé più di due strade oneste: matrimonio e vita religiosa.

Mantenersi da sola per una donna del XIX secolo era pressoché impossibile: salari inferiori a quelli maschili, mansioni degradanti e svariate categorie interdette; una donna non maritata era un peso per i parenti che dovevano mantenerla e, se sola al mondo, era

¹⁵ *Codice civile del Regno del d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s. m. in udienza del 25 giugno 1865, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1865*

facilmente esposta alla prostituzione.

A differenza dei maschi, che erano cresciuti per occupare la scena pubblica e avevano numerosi modelli di comportamento, le bambine vedevano metà della popolazione dedicarsi al matrimonio, ai figli, alla casa ed erano “naturalmente” spinte a conformarsi a quel modello di donna o, al massimo, a servire dio anziché un uomo.

Pertanto, non sconcerta il fatto che siano così numerosi gli articoli riguardanti il matrimonio e i limiti che imponeva alla libertà delle donne: un circolo vizioso di una società con scarse opportunità di realizzazione femminile che, normando in questa direzione, evitava che se ne creassero di nuove.

Ritornando al codice, la normativa sul matrimonio si apre indicando l'età minima degli sposi: 18 anni per i maschi e 15 anni per le femmine, grossomodo l'età della pubertà e quindi della capacità riproduttiva, fine ultimo del matrimonio.

Il legislatore poi impone l'autorizzazione dei genitori per gli uomini sotto i 25 anni e le donne sotto i 21. Perché un'età differente per maschi e femmine se entrambi diventano maggiorenni a 21 anni?

La differenza sta nel fatto che l'uomo da sposato diventa il capo della famiglia, un ruolo di responsabilità e autorità, pertanto, il legislatore ha ritenuto ragionevole che, per potersi sposare prima dei 25 anni, età di certa maturità, i genitori siano d'accordo. Se entrambi sono defunti, è necessario il consenso degli avoli e delle avole dove gli ascendenti maschi hanno comunque l'ultima parola.

L'articolo 63 c.c. li nomina entrambi salvo poi stabilire che se in disaccordo l'unico consenso necessario sia quello del padre: “ciò non già per uno sfregio alla madre o per annichilare la influenza di lei nella famiglia, ma per evitare il dualismo nella famiglia stessa, la quale deve necessariamente essere regolata da un solo, che non può essere che il padre, altrimenti si aprirebbe il varco o una continua lotta, e alla dissoluzione della famiglia medesima”¹⁶.

La spiegazione proposta non convince. Logicamente, se in caso di disaccordo prevale di *default* la decisione del marito, significa che quella della moglie non ha mai avuto più

16 Process. verb. Della Commissione legislativa, Angelo Burri, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*; Firenze, tipografia di Adriano Salani, 1869, p. 56

valore di una semplice opinione. Ciò si allaccia al tema della potestà sui figli che verrà ampiamente analizzata nel sottoparagrafo 1.1.4.

Il codice si concentra poi sugli obblighi del matrimonio e sui rapporti di potere interni allo stesso.

In questo si ispira fortemente al codice napoleonico: il matrimonio è l'origine della famiglia e l'aggregazione delle famiglie è il fondamento dello Stato quindi, come una nazione forte ha un leader con pieni poteri, una famiglia solida deve avere un capo.

Ricalcando il modello monarchico, a capo della famiglia si mette di *default* il marito al quale moglie e figli sono sottomessi.

Il matrimonio non è una collaborazione tra pari ma un'imposizione di autorità; l'unico modello che si ritiene stabile è quello gerarchico.

La moglie di fatto diventa un'appendice: segue la condizione civile del marito e ne prende il cognome, ha la stessa residenza. Egli è il solo capo della famiglia e ne amministra le finanze.

“Dotato, siccome è l'uomo, di una forza fisica superiore a quella della donna, e per il fatto della educazione ricevuta anco di una migliore attitudine morale, egli trovasi in tali condizioni da potere più facilmente provvedere alla sua industria, colla sua intelligenza al ben essere di colei che ha associata al proprio destino, ed ai frutti della loro unione. Ecco, quindi, la origine di quel potere che trova appoggio nella ragione storica, ma che un razionalismo troppo spinto vorrebbe abolito in omaggio alla dignità della donna. Il codice nostro sanzionando questo potere lo ha spogliato dei vietati principj della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna, temperandolo in modo da essere per lei anziché un potere di oppressione, un potere benefico di tutela e di protezione”¹⁷.

Questa è l'interpretazione data alla superiorità gerarchica del marito sulla moglie, la quale sembra quasi debba essere grata per la benevolenza del marito, il che è il minimo che le è dovuto, considerando il fatto che ella deve rinunciare a così tanto e il marito a nulla.

Addirittura (art 132 c.c.), deve mantenerlo se egli non ha i mezzi per farlo da solo: in tale situazione la donna si trova a dover sostenere tutti gli oneri senza nemmeno un onore, schiava sotto tutti i punti di vista.

17 Idem, p.96,97

Questo ci porta all'autorizzazione maritale, cardine della sottomissione della moglie al marito, sancita dall'articolo 131 c.c. "il marito è il capo della famiglia".

Consiste nella impossibilità per la moglie di "donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito" (art. 134 c.c.).

Il marito può darle l'autorizzazione per tutti gli atti o solo per alcuni potendo poi revocarla a suo piacimento. Una odiosa limitazione della libertà che già esisteva in molti dei codici della penisola (e in versione temperata rispetto al codice napoleonico al quale essi si ispiravano) e che pertanto non destò grande scalpore quando venne riproposta nel nuovo codice.

Ecco il commento all'articolo 134 scritto dal guardasigilli Giuseppe Vacca nella relazione al codice civile "i temperamenti recati al rigor del principio, si è data certamente al problema la migliore e più acconcia soluzione, giacché non si trascorra per essa né alle esagerazioni del diritto germanico, che in omaggio alla dignità della donna pone il principio della compiuta emancipazione di lei dall'autorità maritale ; né d'altro canto si venga improntando un codice, che esce fuori in tanta luce di civile filosofia, dei vietati principii della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna"¹⁸.

Agli occhi del commentatore, così come tanti suoi contemporanei, la mancanza di autorizzazione maritale del codice austriaco pareva un'esagerazione bizzarra e il fatto di aver reso meno stringente questo istituto rispetto al diritto romano gli pareva già una gran concessione alle mogli italiane.

Libera quasi al pari di un uomo prima del matrimonio, la donna viene declassata di fatto al livello di una minorenni con la pietosa giustificazione del bene familiare che nasconde invece l'abietto scopo di mantenerla sottomessa.

Con l'autorizzazione maritale la donna è costretta all'obbedienza perché non ha le possibilità di essere autonoma.

¹⁸ *Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile del 1865*, presentata a Sua Maestà il 25 giugno 1865

Una femminista dell'epoca, Valeria Benetti Brunelli¹⁹, la critica così: “un tale istituto appare siccome una violenza della legge e un'offesa a danno della donna. Rappresenta una violenza della legge in quanto concepisce l'armonia coniugale per mezzo della prepotenza dell'uomo soffocando ogni germe di spontaneità e di libertà nell'altro coniuge. Costituisce un'offesa alla donna, poiché nega l'esercizio di un diritto essenziale della sua personalità giuridica”²⁰.

L'autorizzazione maritale creava perplessità anche per la possibilità delle donne maritate di obbligarsi verso terzi: il fatto che l'autorizzazione potesse essere revocata in ogni momento creava ipotesi di insicurezza contrattuale.

L'incapacità femminile finiva per essere frutto di un motivo ideologico: non nell'interesse di lei ma a supporto della supremazia del marito che deteneva pieno controllo economico sulla moglie e sulla famiglia.

Il codice Pisanelli prevede solo tre casi in cui non sia necessaria e che si possono riassumere come segue:

- quando il marito sia minorenne, interdetto, assente o in carcere: se minorenne o interdetto non può avere autorità sulla moglie perché non ne ha nemmeno su sé stesso; se assente, la sposa non ha un capo a cui obbedire; se incarcerato (oltre l'anno di detenzione) di fatto è come se fosse assente non potendo prendersi cura della famiglia ed essendo una persona immorale;
- quando la coppia sia legalmente separata per colpa del marito: se manca di rispetto alla moglie in modo così clamoroso da portare alla separazione non è degno di avere potere sulla moglie;
- quando la moglie eserciti la mercatura (commercio): si ritiene che se ella è stata autorizzata a iniziare un commercio lo è in automatico ad attuare tutte quelle azioni riguardanti il commercio stesso. Questa eccezione in particolare verrà analizzata nel paragrafo 1.2.

¹⁹ Valeria Benetti Brunelli (18 settembre 1878, Roma – 22 agosto 1947) fu membro del Consiglio nazionale delle donne italiane e sostenitrice di un femminismo moderato nel quadro della solidarietà tra i sessi.

²⁰ Valeria Benetti Brunelli, *La donna nella legislazione italiana*, Roma, Tipografia Forzani, 1908, p. 22

Quanto allo scioglimento del matrimonio, questo avviene solo per la morte di uno dei coniugi. Anche se slegato dalla funzione religiosa, nella società è sentita con forza la componente cristiana che definisce il matrimonio l'unione di due persone in una sola carne.

Trasformandolo in un istituto del diritto civile si apre la possibilità di ammettere il divorzio ma per i tempi è un'idea ancora molto osteggiata per essere messa in pratica.

La prima proposta per l'istituzione del divorzio venne presentata da Salvatore Morelli²¹ nel 1878. Questo primo progetto di legge non andò a buon fine e ne presentò un altro nel 1880 che risultò anch'esso fallimentare.

Nel corso degli anni altri politici proposero progetti di legge che, come i precedenti, finirono in un nulla di fatto.

Nel 1902 il governo di Giuseppe Zanardelli propose di introdurre il divorzio in caso di sevizie e adulterio ma, ancora una volta, l'argomento trovò lo sfavore generale.

Coloro che proponevano i progetti di legge erano ben consci dello stato di afflizione in cui versavano molte donne: l'autorità ampissima che aveva il marito sulla moglie portava a facili abusi.

Salvatore Morelli, nell'espone il suo disegno di legge, disse: "Signori, il divorzio è divenuto una necessità, un'urgenza d'ordine pubblico, un'urgenza di moralità reclamata dal bisogno della pace sociale. (...) Io son sicuro che quanti sono nel nostro paese i giureconsulti più chiari, tutti ritengono il divorzio maturo a divenir legge dello Stato"²².

Il divorzio trovò così tanta resistenza anche per motivi religiosi. Il matrimonio era passato da sacramento a istituto giuridico ma le pressioni religiose su una popolazione già molto credente portarono al fallimento dei vari tentativi di introduzione.

21 Salvatore Morelli (Carovigno, 1° maggio 1824 – Pozzuoli, 22 ottobre 1880) è stato uno scrittore, giornalista, patriota, politico e avvocato italiano. Per le sue politiche a favore dell'emancipazione femminile venne chiamato "il deputato delle donne". Tutta la sua carriera politica fu volta alla parificazione dei diritti tra uomo e donna.

Nel 1861 fu pubblicata la sua opera più importante "*La donna e la scienza o la soluzione del problema sociale*" che anticipò di qualche anno il famoso saggio di J. S. Mill "*Sulla servitù delle donne*".

Nel 1867 presentò, un progetto di legge intitolato "*Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alla donna i diritti civili e politici*" in risposta al Codice civile italiano del 1865, che istituzionalizzava l'autorizzazione maritale.

Negli anni 1874-1875 propose un nuovo diritto di famiglia modernissimo per l'epoca che prevedeva l'eguaglianza dei coniugi nel matrimonio, il doppio cognome, i diritti dei figli illegittimi e il divorzio.

Nel 1875 presentò, con un apposito disegno di legge, la richiesta del diritto di voto per le donne.

22 *Proposta di legge del deputato Salvatore Morelli sul divorzio svolta nella tornata parlamentare dell'8 marzo 1880*, Tipografia Eredi Rotta, Roma, 1880

Giuseppe Manfredini²³, un altro sostenitore del divorzio, della morale cattolica scrisse così: “Il confronto fatto tra i costumi famigliari dei paesi, ove il divorzio è ammesso, e dell'Italia, ove non è ammesso, dimostra che qui l'adulterio e il concubinato sono protetti e favoriti più che altrove; qui sono più numerosi i coniugicidi; maggiore il numero delle unioni libere, dei figli naturali, dei figli adulterini; insomma, maggiore la privata e la pubblica corruzione. L'Italia non può tollerarlo più a lungo. Essa si è emancipata dal giogo straniero, deve emanciparsi e presto anche dalla falsa morale cattolica, che, sotto la forma dell'indissolubilità costringitiva del matrimonio e, benedette dal sacramento, nasconde l'iniquità e l'immoralità le più nefande”²⁴.

Va detto che il divorzio era stato possibile in Italia sotto la dominazione francese ma non si affermò: il clero vedeva nel matrimonio civile (e nel divorzio) un'intromissione nella sua possibilità di gestione delle dinamiche familiari.

I giudici stessi opponevano ogni resistenza possibile per non inimicarsi le autorità religiose locali e non incorrere nella scomunica²⁵.

In sostanza, fu come se il divorzio non fosse mai stato possibile.

Il divorzio, quindi, non è ammesso ma, per i casi determinati dalla legge, è prevista la separazione personale. Può essere chiesta da entrambi per volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Per quanto riguarda i maltrattamenti e il volontario abbandono della casa coniugale il motivo è intuitivo e non emerge nessuna differenza tra i coniugi.

Si palesa però una forte differenza nella separazione per adulterio come prevedeva anche il codice napoleonico: quello della moglie è sufficiente a giustificare la separazione ma quello del marito no. È necessario che egli non solo sia infedele ma che mantenga una concubina o che il tradimento offenda la sposa oltre ogni limite di sopportazione. Quale motivazione giustifica una tale disparità?

Come si è detto, il fine ultimo del matrimonio è la generazione della prole; una moglie infedele potrebbe rimanere incinta di un uomo diverso dal marito andando a inquinare la discendenza sulla quale, va ricordato, egli ha la patria potestà.

²³ Giuseppe Manfredini, magistrato e scrittore che pubblicò varie volte sul *Digesto*

²⁴ Giuseppe Manfredini, *Famiglia*, in *Il digesto italiano*, vol 11.1, Torino, Unione tipografico editrice 1895, p. 435

²⁵ Benedetto Croce, *Il divorzio nelle provincie napoletane*, in *Aneddoti di varia letteratura*, Bari, Laterza, 1940.

La sposa infedele mette a repentaglio l'onore del marito, sfregia la sua mascolinità e ne umilia l'autorità.

Un uomo infedele, invece, anche se potrebbe generare figli naturali fuori dal matrimonio, può facilmente sottrarsi dalle sue responsabilità non potendosi mai dimostrare con certezza assoluta la sua colpevolezza; il suo tradimento non minaccia la stabilità familiare, pertanto, la moglie potrà chiedere la separazione solo quando egli avrà portato le sue azioni all'estremo.

Portando una concubina in casa o mantenendola stabilmente mette a repentaglio le finanze familiari e quindi mette in possibile difficoltà economica i figli oltre che umiliare pubblicamente la moglie.

Le gravi circostanze che ingiuriano la moglie fanno riferimento a relazioni extraconiugali vissute alla luce del giorno senza nascondersi e a relazioni sessuali incestuose, omosessuali o con membri della famiglia della sposa.

Per concludere, come già spiegato nel sottoparagrafo 1.1.2, la moglie può chiedere la separazione se lo sposo non fissa una residenza o non ne sceglie una adeguata, questo perché ella ha sì l'obbligo di seguirlo ovunque egli decida di risiedere ma lo sposo a sua volta deve garantirle uno stile di vita adeguato. Separazione possibile solo se lui è in malafede, se le impone una residenza non adeguata appositamente per arrecarle un danno.

Alla moglie veniva riservata la separazione solo come estrema ratio, costretta a sopportare le infedeltà del marito senza poter fare alcunché.

Un permissivismo legislativo che aveva radici profonde in una cultura patriarcale in cui la fedeltà del marito non è assolutamente importante.

In conclusione, il matrimonio al quale si educava ogni bambina già dalla più tenera età, rappresentava per la donna un'amputazione della sua identità e libertà a favore del marito essendo obbligata all'ubbidienza e alla quale non doveva nemmeno la totale fedeltà sessuale.

1.1.4 La filiazione e la potestà sulla prole

“Art. 46 - Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l'esercizio della patria potestà a norma dell'articolo 220.

Art. 150 - Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 179 - Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente.

Art. 184 - Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età. Se il riconoscimento fu fatto da ambedue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre. Sono applicabili a questa tutela le disposizioni degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 233.

Art. 185 - Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se è stato riconosciuto da ambedue i genitori.

Art. 189 - Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento.

Art. 190 - Le indagini sulla maternità sono ammesse. Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito.

Art. 220 - Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori. Egli è soggetto al potestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. Durante il matrimonio tale potestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa esercitarla, dalla madre. Sciolto il matrimonio, la patria potestà viene esercitata dal genitore superstite.”²⁶

Come nel Codice civile attuale, anche nel Pisanelli si presume che il figlio nato nel matrimonio sia figlio del marito.

Il figlio naturale può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori; se riconosciuto dal padre o da entrambi prenderà il cognome di lui e sarà sottoposto alla sua potestà.

²⁶ *Codice civile del Regno del d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s. m. in udienza del 25 giugno 1865, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1865*

Fin qui tutto segue la logica già ampiamente analizzata che vuole il padre come genitore preminente, siano i figli nati nel matrimonio o al di fuori.

La ricerca della maternità è permessa invece quella della paternità non lo è se non in due casi specifici: ratto e stupro violento. Qual è la ragione che regge questa forte limitazione? Che sia stato generato con la violenza o con l'amore, cosa cambia per il figlio naturale? Egli o ella si trova comunque nella spiacevole situazione di avere meno tutele di un figlio legittimo, pertanto, è ragionevole che voglia scoprire chi è il padre.

La spiegazione che dà l'Avv. Burri è la seguente: "Avendo la natura nascosto il mistero della paternità alla cognizione dell'uomo, essendo il matrimonio istituito per dare alla società, non la prova materiale, ma in sua vece, la presunzione legale della paternità, è evidente che, non esistendo il matrimonio più non avvi né segno naturale né segno legale e niente può farlo supporre. La paternità rimane quale era, un mistero impenetrabile agli occhi della legge, come a quelli dell'uomo: impossibilità quindi di accertarla all'appoggio di presunzioni e indizi. Ma non è così riguardo alla maternità; essa risulta da un fatto certo ed evidente, che spesse volte non ha bisogno di prova. Sarebbe irrazionale ed ingiusto negare al figlio il diritto di ritrovare la madre che si nasconde, ma che la natura non nega mai di scoprire"²⁷.

Una spiegazione che mette la tranquillità del libertino prima del benessere del figlio naturale, tra tutti unico vero innocente.

Il codice permette all'uomo di sfuggire dalle proprie responsabilità lasciando il figlio sotto l'etichetta infamante di *bastardo* e senza essere obbligato a provvedere economicamente a lui.

Uniche eccezioni: ratto e stupro violento.

Vien da chiedersi quale fosse la ragione. Non la dignità della donna violentata visto che l'articolo si trova nel titolo della filiazione. Una possibile spiegazione è data dal fatto che stuprare una donna significava non solo commettere il più ignobile degli atti nei suoi confronti, significava anche offendere l'autorità e dignità dell'uomo che su di lei aveva

²⁷ Angelo Burri, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*; Firenze, tipografia di Adriano Salani, 1869, p. 158

la tutela: il padre o il marito.

Pertanto, la ricerca della paternità non era concessa solo per il bene del figlio nato dalla violenza carnale ma per obbligare lo stupratore a prendersi responsabilità dell'offesa arrecata a un altro uomo.

La ricerca della maternità, invece, è ammessa sempre secondo la logica già citata. Una donna, quindi, finisce per pagare da sola lo scotto di una relazione extraconiugale (non violenta).

Ritornando ai figli nati nel matrimonio, sembra che il codice dia ad entrambi i coniugi pari doveri obbligandoli a educare e provvedere alla prole ma, sempre secondo la logica secondo cui una dualità di poteri sarebbe deleteria alla famiglia, è stato deciso che la potestà durante il matrimonio spetti solo al padre.

Il ragionamento per cui il padre era l'autorità ultima e i figli e la moglie erano sotto la sua autorità, era sostenuto ovviamente anche dalla religione secondo la quale il padre trovava la legittimazione del suo potere nel principio trascendentale del mandato da Dio: la superiorità dell'uomo sulla donna era nei piani del creatore stesso della natura pertanto andava rispettata.

Le occasioni in cui il padre perde la patria potestà e la madre guadagna la tutela dei figli sono le seguenti:

- Assenza: in questo caso la madre esercita in sua vece la potestà sui figli in quanto egli non è lì per dirigere la famiglia;
- Interdizione: se il padre è interdetto la madre assume non solo la tutela dei figli ma anche quella del coniuge;
- Decadenza: il padre che corrompe o prostituisce i suoi figli perde i diritti che ha su di loro e sui loro beni;
- Separazione personale per colpa del marito: può perdere qualche prerogativa all'esercizio dell'autorità come la custodia e l'educazione dei figli;
- Morte: il matrimonio è sciolto, la potestà ricade sul coniuge superstite. Lasciare la tutela alla madre anziché nominare un tutore è un grande passo avanti rispetto al codice napoleonico in quanto permette a lei, anche se solo in via residuale, di poter crescere i figli in autonomia senza che dipendano dalle decisioni prese da

un estraneo. In quest'ultimo caso il padre può, per testamento, stabilire delle condizioni e delle limitazioni nominando un co-tutore o un curatore.

La tutela della vedova sui figli non va data per scontata. Altri codici, come il napoleonico o l'austriaco, passano la tutela al più vicino parente maschio, non alla madre. L'automatismo introdotto dal codice Pisanelli è uno dei pochi miglioramenti alla condizione femminile che evitava alle vedove di essere “deposte” dal ruolo genitoriale.

1.1.5 La dote e i beni parafernali

“Art. 388 - La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

Art. 1398 - Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivente. Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso contrario, in semplice usufrutto, salvo che gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Art. 1399 - Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio. Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali. Ciò nonostante, può convenirsi nel contratto di matrimonio che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.

Art. 1401 - Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

Art. 1402 - La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Art. 1404 - La dote può essere alienata o ipotecata, se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

Art. 1405 - Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote né le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Art. 1418 - La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie. La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto

sentenza di separazione personale contro il marito. Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

Art. 1424 - La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi con l'autorizzazione giudiziale.

Art. 425 - Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

Art. 1427 - La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli, né di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato, salve le disposizioni del capo IX, titolo V, del libro primo.

Art. 1438 - Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare od ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione.

Art. 1441 - La comunione non si può sciogliere che per la morte di uno dei coniugi, per l'assenza dichiarata, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale dei beni.

Art. 1442 - La separazione giudiziale dei beni non può pronunziarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.”²⁸

Una donna maggiorenne e nubile ha la libertà di amministrare i propri beni al pari di un uomo.

Si è visto come perda l'autonomia appena ella si sposa. Cosa accade quindi ai beni della donna sposata? Dipende dal titolo a cui sono stati introdotti tali beni nel matrimonio.

La dote sono beni, mobili o immobili, portati dalla moglie per sostenere le spese della vita matrimoniale. Per le classi abbienti arrivava a cifre di valore, di cui spetta l'esclusiva amministrazione al marito.

Se previsto dal contratto matrimoniale egli può alienarli o ipotecarli, in caso contrario

²⁸ *Codice civile del Regno del d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s. m. in udienza del 25 giugno 1865, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1865*

serve il permesso della moglie e del tribunale; se non è diversamente specificato, la stima dei beni ne trasferisce al marito la proprietà; alla moglie può essere concessa una parte della rendita “per le sue spese minute”.

La legge impone al marito i doveri dell’usufruttuario. Se è un buon amministratore la dote si conserva adeguatamente e può produrre frutti per sostenere le spese della vita matrimoniale e, una volta sciolto il matrimonio, viene ereditata dal coniuge superstite e/o dai suoi eredi.

Tuttavia, un marito poco attento alle finanze può mettere in pericolo la dote e di conseguenza lo stile di vita della famiglia; il codice prevede pertanto che la moglie possa chiedere la separazione della dote dai beni del marito al fine di proteggerla.

La moglie separata ha l’amministrazione della dote, la quale però, esistendo ancora in vita il matrimonio, è comunque inalienabile e non ipotecabile.

Introdurre una dote, seppur con certe limitazioni alla libertà di azione del marito, poteva essere un’arma a doppio taglio: una tutela della donna, che apportava ricchezze nel matrimonio, ma anche il contrario, potendo essere non solo il movente del matrimonio stesso ma anche dell’omicidio della sposa. Se il matrimonio si scioglieva per la morte della moglie, ed ella era senza eredi, la dote veniva ereditata interamente dal marito²⁹.

I beni parafernali (dal greco antico *para* “a parte” e *pherne*, “dote”) sono di proprietà della moglie, non costituiti in dote, della quale lei ha la piena disponibilità se non per alcune limitazioni previste dalle disposizioni del capo IX titolo V.

Se ella abbandona la casa coniugale il marito può ottenere a suo favore il sequestro delle rendite di questi beni; inoltre, senza autorizzazione lei non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, cedere o riscuotere capitali nemmeno i beni personali come, appunto, quelli parafernali.

Similmente alla dote, se i coniugi adottano la comunione dei beni, questi sono gestiti solamente dal marito e lo scioglimento della comunione avviene per gli stessi motivi che per la dote e cioè morte di uno dei coniugi, separazione personale per colpa del marito e

²⁹ “L’omicidio per dote” consiste nell’assassinio della sposa per appropriarsi della dote. Evenienza abbastanza rara nell’Europa del XIX secolo ma ancora comune nei paesi del sud-est asiatico dove la dote della sposa viene corrisposta in oro.

domanda al tribunale fatta dalla sposa per la manifesta incapacità del marito di gestire l'economia familiare.

Un'altra volta limitata nelle sue libertà, la donna sposata non è nemmeno capace di gestire i propri beni personali in totale autonomia, sacrificando anche l'indipendenza economica sull'altare del matrimonio dove il marito ha la preminenza.

1.1.6 I diritti politici, la vita pubblica, la tutela

“Art. 1 - Ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale.

Art. 46 - Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l'esercizio della patria podestà a norma dell'articolo 220.

Art. 268 - Non possono essere tutori, protutori, curatori, né far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffizi, qualora li avessero assunti: 1. Le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate (...)

Art. 273 - Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'ufficio di protutore: 1° Le donne che possono essere tutrici (...)

Art. 330 - Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore di diritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente.

Art. 351 - Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli uffiziali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune.

Art. 788 - I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili. Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento.”³⁰

Il codice attribuisce a tutti i cittadini i diritti civili, tuttavia limitando quelli delle donne, in particolar modo quelle sposate. Ecco come l'Avv. Burri giustifica questa discriminazione: “Non bisogna confondere il godimento con l'esercizio. Il godimento è l'investitura, è l'attribuzione dei diritti civili, l'esercizio ne è l'attuazione, la pratica. Per modo di esempio, le donne maritate godono dei diritti civili inquantoché ne hanno

³⁰ *Codice civile del Regno del d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s. m. in udienza del 25 giugno 1865, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1865*

l'investitura e l'attribuzione, ma non possono esercitarli pienamente perché sottoposte all'autorità del marito"³¹.

La loro inferiorità è istituzionalizzata, sono escluse dalla sfera pubblica, dipendenti dagli uomini; lo Stato legifera in modo che questo circolo vizioso non si spezzi mai, secondo la logica che vede le donne come deboli e bisognose di difese.

Il paradosso è ben colto da Jeremy Bentham³² il quale riconosce la supposta inferiorità intellettuale delle donne come un sofismo attraverso il quale "la tirannia trae vantaggio dal suo stesso torto giustificando il proprio dominio attraverso una deficienza - cioè l'inferiorità intellettuale femminile - che, nel limite in cui è reale, è stata prodotta proprio dall'abuso di quel potere che la deficienza stessa dovrebbe giustificare"³³. In Italia, nel 1859, con la legge Casati sulla pubblica istruzione, si istituisce un biennio di scuola elementare per entrambi i sessi. Le bambine sono discriminate perché i costi legati alla predisposizione di sezioni separate per maschi e femmine rendono difficile l'accesso allo studio.

L'istruzione resta a lungo limitata: si ritiene che le donne debbano acquisire competenze dirette perlopiù alla gestione della casa e della famiglia, pertanto, investire su un'istruzione che prepari ai lavori qualificati appare uno spreco di risorse.

Dai diritti politici le donne sono totalmente escluse, non possono votare nemmeno per mandato o tramite procuratore. Malvina Frank³⁴ se ne lamenta così: "“Tu paghi le imposte ma non puoi votare per l'amministratore del denaro che esborsi: dai consigli patri tu sei esclusa: il servo, l'analfabeta facchino, hanno diritti che tu non hai e per ogni atto legale un po' importante ha bisogno di essere autorizzata"³⁵.

31 Angelo Burri, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*; Firenze, tipografia di Adriano Salani, 1869, p. 7

32 Jeremy Bentham (Londra, 15 febbraio 1748 – Londra, 6 giugno 1832) è stato un filosofo, giurista ed economista inglese. Argomentò, tra le altre cose, a favore della libertà personale ed economica, la separazione di stato e chiesa, la libertà di parola, la parità di diritti per le donne, i diritti degli animali, il diritto al divorzio, la depenalizzazione della sodomia, l'uso di contraccettivi per diminuire il numero di poveri.

33 J. Bentham, *An introduction to the Principles of Morals and legislation*, A. Facchi, O. Giolo, *Una storia dei diritti delle donne*, Il Mulino, 2023

34 Malvina Frank (1830 - 1892) scrittrice veneta, suffragista e saggista. Fu una delle prime pioniere di un discorso pubblico femminile dotato di autorevolezza e culturale e politica. Si impegnò con tutte le sue forze a favore del suffragio femminile e per l'istruzione delle fanciulle.

35 Malvina Frank, *Mogli e mariti*, Colombo Coen editore, 1872 p.353

Come viene spiegato, la donna maritata si vede sottomessa al marito ed è parificata a un minore; è come se avendo un capo (lo sposo) ella non sia più padrona di sé stessa. Questo, comunque, non vuol dire che da nubile abbia tutte le libertà di un qualunque uomo.

Per tradizione e cultura la donna dell'Italia dell'Ottocento è ancora esclusa dall'esercizio dei pubblici uffici, nonché da molti lavori qualificati: le uniche possibilità di impiego sono i lavori più umili nei campi e nelle fabbriche, lavori subordinati, servizi domestici. La legge respinge le donne "...nella casa, nella solitudine e nel silenzio. Voi signori fate le leggi per noi e noi non siamo consultate: ci confezionate in ogni maniera di salse e non ci domandate nemmeno per forma se non ce ne sia sentiamo di già a disagio"³⁶.

Innanzitutto, l'esclusione dai pubblici uffici si evince dagli articoli 351 e 788 del Codice civile nei quali viene specificato che i testimoni devono essere maschi. Solo per la testimonianza strumentale negli atti ricevuti dal notaio o dagli ufficiali dello stato civile, però: sono messe a rendere testimonianza nelle cause civili e quelle penali perché la capacità di rendere testimonianza non è considerata come un diritto ma come un dovere che la società impone ai suoi membri.

Perfettamente capace per quanto riguarda gli obblighi ma non per quanto riguarda i diritti.

La testimonianza strumentale riguarda la sfera pubblica e si riteneva che per una donna fosse inadatto qualunque compito di questa natura non "per la incapacità e debolezza del sesso ma per un rispetto alla loro riservatezza naturale che ne concentra tutta la operosità a beneficio della famiglia, e che non potrebbe permetterle di ingerirsi liberamente nel disimpegno degli affari di persone estranee"³⁷.

Una spiegazione fiacca che maschera male il reale intento di tenere la donna lontana dalla sfera pubblica per relegarla alla servitù domestica.

D'altronde, se si trattasse di vero rispetto, il codice non imporrebbe un'esclusione a priori ma al limite una possibilità di rinuncia volontaria. Di questo parere è Anna Maria Mozzoni: "Ciò che avremmo voluto dal signor ministro si è che, in luogo di escludere la

³⁶ Anna Maria Mozzoni, *Del voto politico delle donne*, Venezia, Visentini, 1877, p. 19

³⁷ Angelo Burri, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*; Firenze, tipografia di Adriano Salani, 1869, p. 194

donna da un pubblico ufficio per escluderla, ci avesse addimostrato e provato sopra documenti, che cosa v'è di incompatibile fra la donna e un pubblico ufficio. Quando la società impiega le braccia della donna nelle fatiche e nelle industrie se ben gli torna, senza sollecitarsi che il suo muscolo non sia di prima forza, non vedo ragione per cui non possa impiegar la sua testa, che non è tanto scarica quanto si pretende”³⁸.

Un'unica eccezione permette alla donna di esercitare un potere pubblico: la tutela. Considerata come un ufficio e un dovere pubblico la tutela è nello specifico un onere domestico, è l'estensione del compito materno e femminile di accudimento della prole. La regola esclude le donne dagli uffici tutelari ma vi ammette le ascendenti, le sorelle non maritate e la moglie dell'interdetto. Le ascendenti e la moglie perché già a conoscenza delle cose di famiglia; le sorelle per lo stesso motivo ma solo le germane perché non è adeguato che una sorella con in comune un solo genitore abbia autorità sul fratellastro/sulla sorellastra; escluse anche quelle sposate perché sono uscite dalla famiglia di origine per andare in quella del marito e sono sotto la sua autorità. La concessione della tutela a un gruppo ristretto di donne non convince la Mozzoni: “Che cos'abbia di pubblico, in atto pratico, la tutela, per vero non si saprebbe, dacché si esercita tra le mura domestiche”³⁹.

Nulla di particolarmente rivoluzionario dato che l'unico briciolo di responsabilità resta comunque confinato alla famiglia.

Un'importante novità rispetto ai codici precedenti è quella dell'art. 330 c.c.: la tutela del coniuge interdetto per infermità di mente.

Nell'articolo non si fa distinzione di sesso, è sufficiente che lui o lei sia maggiorenne e non separato/a. una donna può quindi divenire tutrice del marito interdetto.

Lo standard per la moglie è la dipendenza dal marito e affidarle la sua tutela per avere su di lui un'autorità così estesa non è cosa da poco: è una concessione che, sebbene statisticamente accorra poche volte, stravolge l'equilibrio gerarchico della famiglia perché pone lei al vertice, sopra il marito e sopra i figli.

A prima vista può sembrare una concessione di grande fiducia e un grande onore ma

³⁸ Anna Maria Mozzoni, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice italiano*, Milano, Tipografia sociale, 1865 p.12

³⁹ Idem, p. 11

dietro questa disposizione probabilmente si cela un'altra motivazione.

Se il marito diventa interdetto, la famiglia ha necessità di un nuovo capo. Se si esclude la moglie bisogna ammettere che nel *ménage* familiare venga a imporre la sua autorità un uomo estraneo.

Un'invasione territoriale. Permettendo alla moglie di divenire tutrice del marito si risolve felicemente la questione: ella conosce già gli affari economici della famiglia, già si cura dei figli e li educa, sicuramente li ama con tutto il cuore.

È la persona più adatta a prendere in mano la gestione della famiglia senza che debba intromettersi un estraneo e, inoltre, ella stessa si evita l'umiliazione di dover subire l'autorità di un altro uomo.

Questa è forse la più ampia concessione di potere che si fa alla donna rispetto alla codicistica precedente.

1.2 Il codice di commercio: la mercatura al femminile

Il codice di commercio del 1865 non è altro che quello del Regno di Sardegna esteso a tutto il Regno d'Italia. Introdotto solo con lievi modifiche al testo originale, resta in vigore fino al 1882 quando viene sostituito dal nuovo codice di commercio che però non apportò modifiche agli articoli riguardanti la donna commerciante.

Gli articoli citati sotto sono estrapolati dal codice di commercio del 1865.

CODICE CIVILE

“Art. 135 - L'autorizzazione del marito non è necessaria: 1° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena; 2° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; 3° Quando la moglie eserciti la mercatura.

Art. 1106 - Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge i minori, gl'interdetti, gli inabilitati, le donne maritate, e generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

Art. 2097 - È pure vietato l'arresto 1° Contro i minori e le donne, salve le disposizioni del codice di commercio (...)

Art. 2099 - L'arresto personale non può mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito. La moglie ne è esente quando il marito si è obbligato in solido con essa.”⁴⁰

CODICE DI COMMERCIO

“Art.7 - La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito. Si presume il consenso del marito quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatta espressa dichiarazione contraria da registrarsi nella cancelleria e da essere e rimanere affissa nella sala del tribunale di commercio. Nei casi espressi nel numero 1 dell'articolo 135 del Codice civile, la moglie per essere commerciante deve ottenere l'autorizzazione del tribunale. Deve ottenerla anche la moglie legalmente separata, se il marito ricusi di darle

⁴⁰ *Codice civile del Regno del d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s. m. in udienza del 25 giugno 1865, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1865*

il consenso, sentito in questo caso il marito, come è disposto dall'articolo 136 dello stesso codice civile.

Art. 8 - La moglie commerciante può senz'altra autorizzazione del marito stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, e in tal caso, se essa è in comunione di beni col marito secondo il disposto dal codice civile, obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione. Essa non è riputata commerciante, se vende al minuto le merci del traffico del marito, ma soltanto quando esercita un commercio separato.

Art. 9 - La moglie commerciante può senza autorizzazione del marito dare a pegno, ipotecare ed alienare i suoi beni immobili, salvo quanto alla moglie che sia minore il disposto dall'articolo 6. Tuttavia, i beni dotali non possono essere ipotecati né alienati, fuorché nei casi e nelle forme determinate dal codice civile.

Art. 10 - L'autorizzazione data dai genitori o dal consiglio di famiglia o di tutela al minore per esercitare il commercio, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere revocati. L'atto di revocazione è registrato nella cancelleria e affisso nella sala del tribunale di commercio. La revocazione però seguita dopo che il minore o la donna maritata abbia già impreso l'esercizio del commercio, non ha effetto, se non mediante approvazione del tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la donna maritata. La revocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione

Art. 729 - Le donne e i minori commercianti non sono soggetti all'arresto personale, salvo che per i fatti relativi al commercio che esercitano abitualmente.”⁴¹

Stando all'articolo 1106 del Codice civile, le donne maritate sono incapaci di contrattare, tuttavia, apre interessanti possibilità di autonomia contrattuale alla donna che eserciti la mercatura per conto proprio (art.135 c.c.).

⁴¹ *Codice di commercio del Regno d'Italia corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a s.m. in udienza del 25 giugno 1865 e delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di commercio*, Firenze, Stamperia reale, 1866

Il codice di commercio prevede che la donna mercantessa possa, riguardo il commercio in questione, concludere tutti gli atti necessari senza la necessità di molteplici autorizzazioni; è sufficiente che il marito le accordi il permesso di intraprendere il commercio e da lì ella può continuare in autonomia finché egli non ricusi l'autorizzazione precedentemente concessa.

La *ratio legis* è questa: se il marito stabilisce che la moglie è sufficientemente responsabile da commerciare, lo è abbastanza da poter prendere tutte le decisioni necessarie da sola.

Inoltre, se vi è comunione di beni, la donna con le sue obbligazioni commerciali va ad obbligare anche il marito pertanto (art. 8 cod. comm.) se egli decide di fidarsi delle sue capacità finanziarie non ha senso che poi vada a sindacare su ogni minima questione.

L'autorizzazione può essere anche tacita, ad esempio quando, mercantessa già prima del matrimonio, continui l'esercizio anche dopo.

L'esercizio abituale e il silenzio del marito fanno presumere il suo consenso.

Seppur libera nel commercio, la donna sposata resta comunque soggetta al marito. Questo cosa comporta? È importante fare due precisazioni riguardo la dote.

1. La prima è che i beni dotali non possono essere alienati per motivi commerciali ma possono essere impiegati nel commercio stesso. In questo caso al marito spetta una parte dei frutti generati dalla dote stessa.
2. La seconda riguarda il commercio costituito in dote. In questa circostanza, essendo il marito l'usufruttuario della dote (art 1399 c.c.), i lucri commerciali appartengono a lui.

Il marito può ricusare l'autorizzazione a suo piacimento ma se l'attività è già cominciata è necessaria l'approvazione del tribunale civile che deve sentire il suo parere a porte chiuse.

Interessante precisazione quella dell'interrogazione privata: se ne può dedurre che l'interesse del legislatore sia quello di evitare che il capriccio del marito possa arrecare danno alla famiglia facendo mancare una fonte di reddito e che questo possa arrecare pregiudizio ai terzi che si erano obbligati.

La commerciante maritata, nonostante le libertà concesse, è comunque declassata a un livello inferiore rispetto all'uomo commerciante, parificata al minore commerciante: in caso di fallimento i motivi per l'arresto sono ristretti al commercio abituale escludendo gli atti straordinari.

Inoltre, se vige il regime della comunione dei beni, in automatico il marito è obbligato con lei nei confronti dei creditori per la sua quota di utile e, se obbligato in solido con lei per lo stesso debito che non può essere pagato, lo standard è incarcerare lui soltanto anziché entrambi.

A prima vista possono sembrare eccezioni comode per la donna che vede decrescere il rischio del fallimento d'impresa ma si tratta di vantaggi dal sapore amaro: paragonata al minore, le si risparmia l'arresto perché non considerata sufficientemente intelligente per capire la portata delle sue azioni.

1.3 Il Codice penale: la donna criminale e vittima di reati sessuali

Il Codice penale Zanardelli (dal nome dell'allora ministro di Grazia e Giustizia) viene emanato nel 1889 ed entra in vigore nel 1890.

È un codice di impronta liberale: riafferma i fondamentali principi di garanzia di derivazione illuministica, abolisce la pena di morte (ad eccezione dei reati militari) ancora in vigore in molte nazioni europee, proibisce l'imputazione dei minorenni fino ai 18 anni. Relativamente all'argomento di questa tesi, il codice Zanardelli non è particolarmente brillante in tema di reati di natura sessuale: la donna adultera è punita con maggior severità dell'uomo, reintroduce il matrimonio riparatore (sconosciuto a molti dei codici preunitari), riduce la pena se l'aborto è commesso per causa d'onore.

Seppur più moderno rispetto ad altre legislazioni contemporanee, il Codice penale del Regno d'Italia, segue la linea già tracciata dal codice civile che pone la donna a un livello inferiore all'uomo.

1.3.1 La donna come vittima di reati sessuali

“Art. 331 - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 333 - Chiunque, usando dei mezzi approfittando delle condizioni e delle circostanze indicate nell'articolo 331, commette su persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Art. 340 - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fini fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età o emancipata, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 341 - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fini fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero per fine di libidine una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 350 - Quando alcuno dei delitti preveduti negli articoli 331, 332, 333, 340, 341 si è commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene in essi stabilite sono diminuite dalla metà a due terzi.

Art. 352 - Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 331,332,335,340,341 va esente da pena, se, prima che sia pronunciata la condanna, contragga matrimonio con la persona offesa, e il procedimento cessa per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati. Se il matrimonio si contragga dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali di essa.”⁴²

Nei reati di violenza sessuale donne e i minori sono sistematicamente le vittime per eccellenza. Il codice punisce la violenza carnale commessi su entrambi i sessi ma le attenuanti o le aggravanti riguardano solo quella perpetrata sulle donne.

Il codice Zanardelli configura due diverse ipotesi criminose che graduano la pena a seconda della gravità dell'offesa all'inviolabilità carnale.

La sfera sessuale viene protetta da due norme: l'articolo 331 c.p. che punisce la specifica ipotesi di violenza carnale (costringimento di una persona con violenza o minaccia alla congiunzione carnale) e l'articolo 333 c.p. che invece punisce gli atti di libidine violenti, non diretti a commettere il delitto di violenza carnale, posti in essere con violenza o minaccia.

Quanto ai beni giuridici protetti, il buon costume viene individuato come l'ordine etico giuridico costituito dall'osservanza di quei limiti che sono ritenuti necessari per la sicurezza, per la libertà e per la moralità dei rapporti sessuali; per ordine delle famiglie si intende, invece, l'istituto giuridico familiare regolato dallo Stato nel pubblico interesse, considerato nel complesso di quelle norme che tendono ad assicurare la moralità sessuale nelle famiglie e in rapporto ad esse, e che impongono l'osservanza delle leggi giuridico-naturali della generazione.

Come è evidente, la tutela del singolo passava in secondo piano rispetto alla tutela accordata ai valori della famiglia e della moralità pubblica⁴³.

Un elemento che lo conferma è la maggior severità nel punire lo stupro di una donna sposata: l'offesa è maggiore perché non solo si commette un crimine sul corpo della donna ma si invade il territorio di autorità del marito.

Che dire della donna che esercita la prostituzione? Non solo è una donna nubile ma pubblicamente intrattiene rapporti sessuali con molteplici uomini; non rientra in nessun

⁴² *Codice penale per il Regno d'Italia, Roma, Stamperia Reale, 1889*

⁴³ Stefano Di Pinto, *“Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale*, osservatoriopenale.it, 2014, p. 4

modo nel “sistema famiglia”. Questo fa di lei una donna di scarso valore e il codice ne tiene conto diminuendo la pena per chi commette una violenza sessuale nei suoi confronti.

Relativamente al matrimonio riparatore va sottolineato che nessuno dei codici preunitari gli riconobbe l’effetto di estinguere il crimine di violenza carnale (o stupro violento).

Il codice Zanardelli norma nella maniera più cinica, irrispettosa della dignità della donna: afferma che il colpevole dei reati dal 331 c.p. al 341 c.p. “va esente da pena, se, prima che sia pronunciata la condanna, contragga matrimonio con la persona offesa” (art. 352 c.p.).

Le più avanzate legislazioni (come quella austriaca, napoletana e toscana) sono messe da parte ritornando ad una disciplina in cui la donna è oggetto di scambio quale corrispettivo dell’impunità del colpevole mediante la proposta di matrimonio, frequentemente corredata da minacce o da offerte di denaro alla vittima o ai suoi parenti.

In sostanza, riportando l’attività sessuale all’interno del *ménage* matrimoniale la si rende lecita e non più punibile.

Suona poi come una vera e propria beffa l’ultima parte dell’art. 352 c.p. “ferma, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati” per cui una lesione cagionata alla donna in conseguenza dell’aggressione era punibile ma non l’estrema offesa alla sua dignità morale.

Il codice sembra quasi legittimare qualunque uomo a scegliere la moglie semplicemente decidendo quale donna nubile violentare, la quale, complice anche la moralità bigotta e maschilista, si sente in obbligo di accettare il matrimonio riparatore.

1.1.2 L'adulterio femminile

“Art. 353 - La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a 30 mesi. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

Art. 354 - Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a 30 mesi; e la condanna ha per effetto la perdita della potestà maritale; la concubina è punita con la detenzione sino ad un anno.

Art. 369 - Quando il delitto preveduto nell'articolo 364 si è commesso sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello Stato civile, e nei primi 5 giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena e della detenzione da tre a 12 anni

Art. 381 - La donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto è punita con la detenzione da uno a quattro anni.

Art. 382 - Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Art. 385 – Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione.”⁴⁴

In riferimento alle donne come criminali attive è necessario dire che storicamente e socialmente erano considerate come umani non del tutto razionali, contemporaneamente creature innocenti e diaboliche.

Il codice Zanardelli non contempla il sesso come fattore di minor imputazione. La donna si trova quindi in una strana posizione: civilmente i suoi diritti sono menomati, politicamente esclusa ma penalmente pienamente capace.

“Un principio di equità avrebbe dovuto far corrispondere alle limitazioni fatte alle donne nei diritti civili nonché all'esclusione assoluta dai diritti politici anche delle limitazioni nelle responsabilità che comportano una pena. La legge invece riconosce alla donna una

⁴⁴ *Codice penale per il Regno d'Italia, Roma, Stamperia Reale, 1889*

imputabilità, una capacità volitiva intellettuale, uguale a quella dell'uomo dinanzi alla responsabilità del delitto e l'esercizio della capacità giuridica è esteso alla donna essenzialmente in ragione inversa del vantaggio che ad essa può derivarne"⁴⁵.

Questo porta ad applicare un doppio standard interno al genere femminile: le donne sono giudicate e punite con la stessa severità degli uomini in tutto eccetto che per una cosa: l'adulterio.

“Le donne sono incapaci di prevedere le conseguenze delle loro azioni, dato che i loro giudizi si basano più sull'esperienza che sui grandi principi”⁴⁶. Minorate mentali ma solo fintanto che non offendono l'onore del marito tradendolo. Uguale agli uomini in tutti i reati tranne che nella sfera sessuale.

Per capire pienamente il perché di tale severità va spiegato brevemente il ruolo della sessualità (femminile) nella società dell'epoca.

Da sempre la sessualità femminile viene più o meno rigidamente controllata. Spogliata della componente ludica, viene ridotta alla sola sfera riproduttiva sulla quale il marito deve avere il controllo, controllo necessario affinché ella partorisca solo i suoi figli.

Le donne sono produttrici di eredi per il marito che deve quindi avere l'esclusiva sessuale sulla moglie: una moglie adultera, che decide di concedersi a un altro uomo, ne toglie il controllo al marito.

Essendo la madre sempre certa (e il padre mai) una vita sessuale attiva con più partner mette a repentaglio il concetto stesso di presunzione di paternità che, ricordiamo, non ha basi biologiche ma solo giuridiche.

La capacità riproduttiva della donna va controllata e per farlo va controllata la donna stessa.

La religione, in questo caso, porta a mettere la donna al centro del processo di moralizzazione sia come agente sia come soggetto da moralizzare e ne è vittima in particolare quella donna moderna che non accetta di costruire la propria vita unicamente sulla base dei valori tradizionali.

⁴⁵ Marina Graziosi, *Infirmas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, juragentium.org, 2005

⁴⁶ C. Gallini, *La donna e la legge, studi sulla condizione giuridica e sociale della donna*, Civelli, Roma, 1872, p. 75

L'uomo è invece colui che viene tentato e perciò privo di colpe; l'infedeltà maschile non ha mai destato scandalo perché non getta ombre sulla paternità della prole legittima. "L'infedeltà del marito è un'offesa più lieve e talora insignificante perché non lascia dietro di sé per una traccia, e non getta la incertezza sulla legittimità della prole, non turba e non mette in pericolo la pace domestica: la infedeltà della moglie reca invece un danno immediato di gran lunga superiore a quello del marito: l'incertezza della prole, lo scherno, la derisione del mondo, il rallentamento degli affetti, lo scomparire della pace domestica sono conseguenze speciali dell'infedeltà della donna"⁴⁷.

Naturalmente il fatto che l'adulterio maschile abbia come conseguenza la nascita di figli illegittimi sembra non disturbare nessuno, al contrario, si protegge l'uomo con la norma che nega la ricerca e l'accertamento della paternità in caso di figli legittimi ad eccezione dei casi di stupro e rapimento;

La doppia morale vige anche nel caso delle norme riguardanti l'aborto: nel codice Zanardelli l'aborto è considerato illegale ma se la decisione di abortire è presa dall'uomo le sanzioni sono meno severe poiché si applica l'attenuante di aver agito per salvaguardare l'onore.

L'infanticidio è assimilato all'aborto se praticato entro i cinque giorni dalla nascita, se praticato oltre è punito meno severamente dell'omicidio di un adulto. Anche in questo caso l'onore da difendere è un'attenuante e riduce la pena.

Si nota come filo conduttore l'onore maschile: aspre pene per la moglie fedifraga (assai di più di quelle per il marito infedele), attenuanti per il procurato aborto di una parente e l'infanticidio del neonato per nascondere l'onta subita.

Perfettamente coerente con la moralità ottocentesca e la gerarchia dei sessi, il Codice penale tutela la sfera sessuale femminile non tanto a favore delle donne stesse ma degli uomini che hanno su di lei un potere.

⁴⁷ Idem, p.82

CAPITOLO 2

IL CODICE CIVILE AUSTRIACO NEL LOMBARDO-VENETO E LA RESISTENZA DELLE DONNE

SOMMARIO: 2.1 – Panoramica del Codice civile austriaco esteso al Lombardo-Veneto;
2.2 – Il plebiscito delle donne

2.1 Panoramica del Codice civile austriaco esteso al lombardo-veneto

Il Codice civile austriaco del 1811, in tedesco *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* o *ABGB*, venne approvato da Francesco I d’Austria per essere applicato nell’Impero austriaco.

Più snello di quello napoleonico, entrò in vigore nel 1812 in Austria e nel 1816 venne tradotto ed esteso al Lombardo-Veneto (sotto egemonia austriaca dal 1815) dove rimase in vigore fino al 1859 in Lombardia e fino al 1866 in Veneto.

Riguardo i diritti delle donne era in generale più liberale del Pisanelli e le femministe venete scrissero parecchio in sua difesa, anche chiedere alle autorità che almeno a loro non venisse esteso il nuovo Codice civile. Purtroppo per loro non vennero ammesse eccezioni e, dopo l’annessione del Veneto nel 1866, si ritrovarono di colpo declassate, decurtate di diritti che fino a un attimo prima avevano esercitato.

Di seguito un breve elenco dei paragrafi più incisivi che permettono di fare un veloce raffronto con il codice Pisanelli e lo status giuridico delle connazionali.

“141 - Il padre è principalmente obbligato a mantenere i figli sino a tanto che essi non possono provvedere da sé medesimi al proprio mantenimento. La cura del corpo e della salute incombe principalmente alla madre.

142 - Se i conjugi vengono separati ovvero sciolti affatto dal vincolo del matrimonio , e non convengono quale di essi debba aver cura dell' educazione de' figli, il tribunale senza lasciar luogo a contestazione di lite disporrà che siano dati in cura alla madre, e da essa educati i figli maschi sino all'età di quattro anni compiuti, le femmine sino a quella di sette egualmente compiuti, a meno che gravi motivi desunti principalmente dalla causa

che diede luogo alla separazione di letto e di mensa, od allo scioglimento del matrimonio non richieggano una diversa disposizione. Le spese dell'educazione sono a carico del padre.

165 - I figli illegittimi non godono generalmente dei diritti di famiglia e di consanguinità; essi non possono pretendere al nome di famiglia del padre, né alla nobiltà, né alle armi gentilizie, né ad altre prerogative de' genitori, ma assumono soltanto il nome di famiglia della madre.

166 - Hanno però i figli illegittimi diritto di esigere dai genitori alimenti, educazione e collocamento in proporzione delle loro sostanze. I diritti dei genitori sui figli illegittimi si estendono a tutto ciò che lo scopo dell'educazione richiede: essi figli illegittimi non sono però propriamente soggetti alla patria podestà di chi gli ha generati, ma sono assistiti e rappresentati da un tutore.

167 - Al mantenimento della prole illegittima è principalmente obbligato il padre, e quando egli non ne abbia i mezzi, quest' obbligazione si devolve alla madre.

168 - Fino a tanto che la madre può e vuole educare ella stessa i suoi figli illegittimi in modo conveniente alla futura loro destinazione, il padre non può ad essa toglierli, ed è ciò non ostante obbligato a somministrare le spese del mantenimento.

192 - Anche alle donne, alle persone addette ad un ordine religioso, ed a quelle che abitano negli Stati stranieri non deve di regola affidarsi la tutela.

198 - Se il padre non ha nominato un tutore, o ne ha nominato uno incapace, la tutela si deferisce prima all' avo paterno, poi alla madre, quindi all' ava paterna, poscia al consanguineo maschio il più prossimo, e fra varj egualmente prossimi, al più provetto di età.

211 - Si aggiungerà un contutore alla madre e all'ava alla tutrice. Nell' elezione di esso si mediante un avrà riguardo prima alla volontà dichiarata padre, quindi alla proposta della tutrice, finalmente ai consanguinei del minore.

591 - I membri d'un ordine religioso, le donne, i Testimonj giovani che non hanno compiuto i diciott' anni, le persone prive dell'uso della ragione, i ciechi, i sordi o muti, e

quelli che non conoscono la lingua del testatore, non possono essere testimonj nelle disposizioni di ultima volontà.

597 - Nelle disposizioni di ultima volontà che si fanno nei viaggi di mare o in luogo ove infierisca la peste od altri somiglianti morbi epidemici, anche i membri di ordini religiosi, le donne e gli adolescenti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno sono validi testimonj.

1328 - Chi seduce una donna e procrea con essa dei figli, deve sostenere le spese del parto e del puerperio, ed adempire a tutti gli altri obblighi di padre determinati nel capitolo terzo della prima parte di questo Codice. Quando la seduzione debba punirsi come delitto grave o trasgressione politica, è determinato dalle leggi penali.”⁴⁸

Il Codice civile austriaco è generalmente più favorevole alle donne rispetto al codice Pisanelli. Questo si evince dall’omissione delle donne tra i soggetti per varie ragioni giudicati incapaci di provvedere ai propri interessi e quindi bisognosi di protezione legale.

Nel suo commento al codice, Zeiller⁴⁹ conferma che l’ABGB, pur non affermandolo in maniera esplicita, in generale non fa differenza tra i sessi; invece, le eccezioni sono specificate espressamente e addirittura ricorda la decisa presa di posizione di Gustav Hugo contro l’inferiorità della donna ancora mantenuta in alcuni Stati europei⁵⁰.

Il principio della tendenziale parità è ribadito anche nella terza parte del codice, recante le disposizioni comuni alle persone e alle cose, che affermava l’eguaglianza dei sessi nella capacità di assumere obbligazioni.

Quanto ai figli naturali, l’ABGB introduce miglioramenti nella dura condizione delle madri nubili ammettendo, sia pure limitatamente, la ricerca della paternità.

48 *Codice civile universale austriaco per il Lombardo-Veneto*, Milano, dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815

49 Frank von Zeiller (Graz, 14 gennaio 1751 – Vienna, 23 agosto 1828) è stato un giurista austriaco. È considerato l'autore del Codice civile austriaco del 1812 del quale scrisse un commentario.

50 Gustav Hugo aveva affermato che i diritti e i doveri dei sessi erano i medesimi ma la debolezza del corpo femminile aveva causato uno status di inferiorità che si accentuava in proporzione alla rozzezza dei popoli e nessuna civiltà era ancora così avanzata da ammettere la parità. Criticava l’eccessiva dipendenza delle mogli stabilita nel codice francese, sconosciuta nei territori tedeschi, sottolineando che la divisione dei ruoli, accanto ad alcuni vantaggi, comportava svantaggi non indifferenti.

La legge non esige nemmeno prove troppo rigorose in quanto la paternità si fonda su atti segreti e perché lo Stato ha tutto l'interesse a procurare a ogni minore un padre che vi provveda. Paternità che si ferma al mantenimento economico in quanto il figlio naturale è rappresentato da un tutore perché “la patria potestà appartiene al diritto civile e non al naturale”⁵¹.

Di conseguenza, la madre gode di ampia libertà nell'educazione dei figli e il padre (salvo eccezioni) non ha facoltà di sottrarglieli o di imporre la sua volontà sebbene sia obbligato al mantenimento.

Riguardo certi temi è però meno moderno rispetto al Pisanelli, nello specifico nel campo del diritto di famiglia.

Nel capitolo IV, dedicato alle tutele e alle cure, le donne sono escluse di regola da questi uffici al pari dei membri di ordini religiosi e dei residenti all'estero.

La tutela dei figli spetta alla madre solo in via residuale, dopo l'avo paterno, se il padre omette la nomina o designa un incapace e, in ogni caso, va affiancata da un co-tutore.

L'esercizio della tutela da parte delle donne è dunque generalmente vietato e, nei pochi casi ammessi, circondato da una serie di regole e precauzioni intese ad uno stretto controllo motivato con la paternalistica presunzione che le donne non posseggono le qualità, le conoscenze necessarie e il tempo di occuparsi di un minore.

Come nel Codice civile italiano, l'uomo mantiene una posizione preminente in quanto capo della famiglia: dirige l'economia domestica, mantiene la moglie, le assegna il suo cognome; lei deve assisterlo e seguirlo nel suo domicilio.

La portata della superiorità del marito non va oltre: nel Codice civile austriaco non esiste il concetto di autorizzazione maritale.

Una donna sposata gestisce liberamente i propri beni ad eccezione della dote che, entrando a far parte del capitale familiare, è sotto la gestione del marito.

Non esiste nemmeno il concetto di beni parafernali: ciò che è della moglie viene da lei

51 Frank von Zeiller, *Commentar über das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie*, Francesco de Calderoni *Commentario Sopra Il Codice Civile Universale Austriaco*, Venezia, Picotti, 1815

gestito e goduto a meno che, tramite patto esplicito, ella non nomini lo sposo come gestore.

L'obbligo stesso del domicilio non è così pressante: Zeiller afferma che "l'obbligo di seguire il marito nel suo domicilio trovava un limite in doveri più forti come la conservazione della vita e della salute"⁵² e, in riferimento all'assenza, la donna faceva le veci del marito ed andava considerata suo procuratore legittimo; pertanto, era abilitata a presentare ricorso contro la sua condanna, attribuendo così ad essa le stesse facoltà che aveva il marito nei suoi confronti⁵³.

Le prerogative riconosciute al marito, dunque, non configuravano una potestà sulla persona della moglie, secondo gli schemi presenti nei codici del Regno d'Italia; il codice civile austriaco risente della forte impronta patriarcale ma perpetua l'inferiorità della donna in maniera meno evidente.

Quanto al matrimonio riparatore a seguito di una violenza sessuale, va segnalato che l'ABGB non gli riconosce alcun effetto giuridico per cui il violentatore deve soggiacere alle pene stabilite per il ratto e a quelle previste per lo stupro violento.

Forse anche grazie alle ottime capacità politiche dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa, le leggi austriache permettevano il voto amministrativo alle donne, voto temutissimo dalle gerarchie italiane.

Malvina Frank ne parla così "l'Austria credette anche logico non escludere totalmente le donne dalla vita politica. E perciò che già da qualche anno sono abilitate a prendere parte non solo alle elezioni dei rappresentanti del comune ma a quella eziandio di deputati delle diete da cui esce poi la nomina di quelli per il consiglio dell'impero. Le donne esercitano questo diritto politico per mandato. A Gorizia le vidi io stessa l'anno scorso andare all'urna e posso accertare che i disordini, tanto altrove temuti, non avvennero mai, ed il fatto, come cosa solita, passò inavvertito"⁵⁴.

Il fatto di perdere i vantaggi del Codice civile austriaco indignò le donne Venete e portò ad atti di resistenza come si analizzerà nel prossimo paragrafo.

52 Idem, p. 246

53 Idem, p 246

54 Malvina Frank, *Mogli e mariti*, Colombo Coen editore, 1872 p. 359

2.2 *Il plebiscito delle donne*

Già a seguito di questa breve panoramica si può capire lo sconcerto delle donne del Lombardo-Veneto quando si videro applicare un codice che le declassava e le limitava assai di più.

Furono numerosissimi gli atti di protesta, specialmente in territorio Veneto. Venne addirittura indetto un plebiscito delle donne di Dolo che chiedevano a gran voce il mantenimento dell'autonomia economica e il diritto di voto amministrativo.

Il 1866 è l'anno in cui si svolse il famoso Plebiscito che in qualche modo sancì l'appartenenza delle terre venete alla neonata Italia durante il quale alle donne venne ufficialmente negato l'accesso al voto allora esclusiva prerogativa maschile.

Alcune donne venete a Mirano e a Dolo si riunirono lo scopo di promuovere la partecipazione delle donne all'importante scelta politica che stava per compiersi.

Arrivarono a inviare una lettera al commissario distrettuale di Dolo (che la trasmise al commissario del re) in cui le donne italiane dichiaravano di avere diritto e dovere di esprimere il voto e che tutte reclamavano l'onore di partecipare⁵⁵.

Reclamavano il diritto in quanto, come i loro padri, mariti e fratelli, avevano patito le fatiche, i dolori e i tormenti sotto "l'austriaco tiranno"⁵⁶ pertanto era più che corretto che condividessero con loro anche le responsabilità politiche.

Le donne di Dolo presero a modello un'analogha raccolta firme organizzata a Padova dove le volontarie si preoccuparono di raccogliere le firme e dove la moglie del Podestà, Cornelia Pisani della Zara, arrivò ad affermare pubblicamente "si vuole in queste province il Plebiscito; acquisto saranno chiamati gli uomini; ma... le donne? Che volete! Si dice che il voto delle donne diplomaticamente non va contato; il perché non saprei dirvelo, né l'ho mai potuto capire. (...) Ci sarebbe forse proibito d'offrire al nostro re modello uno splendido attestato dei nostri desideri? Delle nostre legittime aspirazioni?"⁵⁷.

Un appello combattivo dal risultato notevole tant'è che vennero raccolte ben 2500 firme. Un attivismo delle donne venete che ha le sue radici già nei moti del 1848 quando,

⁵⁵ Lettera delle donne di Dolo inviata al Commissario distrettuale di Dolo, conservata all'Archivio di Stato di Venezia. Gabinetto prefettura, busta 13, fasc. V/14.1

⁵⁶ Idem

⁵⁷ Tesi di laurea magistrale: *"Il voto universale". Il plebiscito del 1866 a Padova*. Relatore E. Francia, laureando M. Morandini. Università di Padova, 2012 p. 169. Cit.: Il giornale di Padova 21 settembre 1866 "Alle donne padovane".

numerose e coraggiose, si unirono ai mariti nelle battaglie risorgimentali.

Non si trattò di episodi isolati in quanto vi sono tracce di casi simili anche a Venezia e Rovigo.

È ampiamente documentato l'attivismo delle donne venete sia durante i moti del 1848 sia in periodo plebiscitario: donne che vivevano in un mondo fatto dagli uomini per gli uomini fecero di tutto per far sentire la propria voce e farsi ammettere in quei luoghi dove il mondo stesso veniva plasmato.

Le loro richieste rimasero purtroppo inascoltate.

I voti femminili raccolti a Mirano, Dolo, Padova, Venezia e Rovigo vennero totalmente ignorati così come le richieste di non applicare il nuovo Codice civile in territorio Veneto.

Le donne venete, abituate alla relativa libertà garantita dall'ABGB subirono quindi una doppia bruciante umiliazione.

CAPITOLO 3

ACCENNI AL '900

Questo elaborato non sarebbe completo senza un breve accenno alla legislazione successiva a quella presa in esame che ha costituito un costante superamento della differenza tra maschi e femmine.

I cambiamenti politici ed economici del Novecento hanno influito sulla codificazione e sulla vita delle persone così come la società, sempre più moderna, ha contribuito a plasmare i codici stessi.

Dal 1863 al 1909 si susseguirono vari progetti di legge sulla concessione del voto alle donne ma non si approdò mai a un testo definitivo.

Al 1902 risale la prima legge sulla tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici minorenni.

La legge n.1176 del 1919 cancella l'autorizzazione maritale e ammette le donne ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle che «implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche o che attengono alla difesa militare dello Stato».

Nel ventennio fascista le donne furono al centro del *progetto natalista* e della *battaglia delle nascite*⁵⁸ che scoraggiava il lavoro salariato femminile per costringere le donne al solo lavoro domestico e riproduttivo.

⁵⁸ Battaglia delle nascite: progetto natalista iniziato nel 1927 quando il regime che introdusse diverse misure volte a sostenere l'aumento delle nascite: furono offerti prestiti alle coppie sposate, esenzioni fiscali alle famiglie numerose, tassa sul celibato. Furono anche vietati diversi lavori alle donne, per spingerle a dedicarsi di più alla vita domestica e alla maternità con l'obiettivo di portare la popolazione da 40 milioni a 60 milioni per l'anno 1950. La battaglia per l'incremento della natalità viene considerata un totale fallimento. La natalità, che nel 1926 era di 27,7 nati per 1000 abitanti, si ridusse costantemente fino a raggiungere il valore di 22,4 nel 1936, per riprendersi, ma solo debolmente, dopo i provvedimenti conseguenti al Gran Consiglio, raggiungendo il valore di 23,5 nati per 1000 abitanti nel 1940. Al 1950 la popolazione italiana si attestava a 47.5 milioni di abitanti.

Nel 1923 Le donne vennero escluse dalla possibilità di presiedere le scuole superiori e nel 1926 dai concorsi per l'insegnamento nelle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e dei licei.

Benito Mussolini si impegna di estendere, sia pure a certe condizioni, il voto amministrativo alle donne e nel 1925 fa approvare una legge in tal senso, i cui effetti però sono immediatamente annullati dalla riforma podestarile del 1926 che abolisce il voto amministrativo.

Il 1938 è l'anno in cui si stabilisce una quota massima del 10% di donne negli impieghi pubblici e privati; nel 1940 venne stilata la lista delle occupazioni «particolarmente adatte alle donne» nella quale erano elencate le occupazioni considerate adatte alle donne: si tratta di posizioni subordinate e riguardanti moda femminile e puericoltura.

Nel 1946, per la prima volta, le donne vengono chiamate a votare alle elezioni che si svolsero assieme al referendum monarchia-repubblica; le donne poterono esercitare sia l'elettorato attivo sia quello passivo.

La legge n. 860 del 1950 tutelò le lavoratrici madri ma solo nel 1963 si fece divieto di licenziamento a seguito di matrimonio; si ammisero le donne alla Magistratura.

L'articolo del Codice penale che punisce l'adulterio femminile venne abrogato nel 1969; nel 1970 arrivò la legge sul divorzio.

Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia, tra le altre cose, pose i coniugi in posizione di maggior parità e trasformò la patria potestà in responsabilità genitoriale estendendola alla madre.

La parità di trattamento tra donne e uomini in materia di lavoro arrivò solo nel 1977.

Nel 1978 venne emanata la legge sull'aborto.

Bisogna aspettare fino al 1981 per vedere abolito il delitto d'onore. In quello stesso anno fallisce il referendum abrogativo sull'aborto.

Solo nel 1996 lo stupro venne riconosciuto come delitto contro la persona e non più contro la morale e solo nel 2009 si approvò una legge che tutela le vittime di *stalking* da parte degli uomini.

Nel 2013 l'Italia si è dotata di una legge specifica sul femminicidio.

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale ritenne illegittime le norme che impediscono alla madre di dare il cognome al proprio figlio⁵⁹.

Gli eventi sopra elencati sono solo una sintetica panoramica sull'evoluzione della posizione giuridica della donna in Italia, evoluzione non sempre lineare e tutt'ora in corso d'opera.

Secoli di società patriarcale hanno lasciato un'impronta profonda sulla società e sui modelli di comportamento maschili e femminili ma, come dimostra la storia, i cambiamenti sono possibili.

L'emancipazione femminile non prosegue secondo una linea retta e risente dei cambiamenti economici, politici, climatici che la rendono instabile.

⁵⁹ La sentenza 131/2022 della Corte Costituzionale sul *Cognome di Figli e Figlie* abbatte la normativa esistente sull'attribuzione obbligatoria del solo cognome paterno; la riforma che ne consegue è tuttora sconosciuta alla generalità della popolazione, pertanto non si è ancora giunti a un cambiamento delle tradizioni. Non è ancora stata raggiunta la parità totale tra i coniugi a causa dell'esistenza dell'art. 143-bis cod. civ. che affibbia d'ufficio alla donna (e solo a lei) la stampella obbligatoria del cognome coniugale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalla ricerca è emersa un'immagine della donna italiana di fine Ottocento decisamente umiliante.

Cittadina di seconda categoria, costantemente sotto il controllo di un uomo, la donna italiana viveva nell'inferiorità perenne, tenuta in ostaggio dalle leggi del Paese in cui tanto aveva sperato e per il quale, al fianco degli uomini, aveva combattuto.

Si è riscontrato che, nonostante la maternità fosse considerata la loro principale occupazione, l'autorità in casa e sui figli fosse modesta.

Sottoposte all'autorizzazione maritale, non avevano grande margine di autonomia in nessun aspetto della loro vita; totalmente dipendenti dai mariti, le donne sposate diventavano di fatto una loro appendice.

Grazie agli scritti delle più istruite, spesso suffragiste molto attive, sappiamo che esse non vivevano di buon grado tale sottomissione.

È emersa una generale dipendenza economica data dalle scarse opportunità lavorative salariate e dalla tendenza del legislatore a mantenere la donna in una posizione finanziariamente subordinata al marito.

L'eccezione data dal caso della donna commerciante per l'appunto non è altro che un'eccezione e non può considerarsi una vera apertura all'emancipazione economica femminile.

La differenza di trattamento in campo penale riguardo adulterio e reati sessuali segue la linea guida della diseguaglianza.

Detto questo, risulta perfettamente comprensibile l'energica resistenza attuata dalle donne venete che nell'unità d'Italia avevano (mal)riposto le loro speranze: a conti fatti vivevano più liberamente sotto la dominazione austriaca che come cittadine italiane a pieno titolo.

Paragonando lo status giuridico di una donna italiana dell'Ottocento con quello di una contemporanea risulta un mutamento delle leggi e dei costumi lento e irregolare denotato da fasi di stallo e di ricaduta ma anche di importanti conquiste sancite dalle norme giuridiche.

BIBLIOGRAFIA

A. Facchi, O. Giolo, *Una storia dei diritti delle donne*, Il Mulino, 2023

Agostini Filiberto (a cura di), *Il Veneto nel Risorgimento*, Franco Angeli, 2018

Benedetto Croce, *Il divorzio nelle provincie napoletane*, in *Aneddoti di varia letteratura*, Bari, Laterza, 1940

Benetti Brunelli Valeria, *La donna nella legislazione italiana*, Roma, Tipografia Forzani, 1908

Bentham J., *An introduction to the Principles of Morals and legislation*, 1789

Bianchi Bruna, *Il militarismo, la maternità, la pace*, iris.unive.it

Burri Angelo, *Dei diritti delle donne secondo il Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze, Tipografia di Adriano Salani, 1869

Di Pinto Stefano, *“Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale*, Osservatoriopenale.it, 2014

Di Simone Maria Rosa, *La condizione giuridica della donna nell'ABGB*, historiaetius.eu, 2016

Facchi A., Giolo O., *Una storia dei diritti delle donne*, Il Mulino, 2023

Frank Malvina, *Mogli e mariti*, Colombo Coen editore, 1872

Gallini Carlo, *La donna e la legge, studi sulla condizione sociale e giuridica della donna*, Civelli, Roma, 1872

Giuseppe Manfredini, *Famiglia*, in *Il digesto italiano*, vol 11.1, Torino, Unione tipografico editrice 1895, p. 435

Graziosi Marina, *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, juragentium.org, 2005

Graziosi Mariolina, *La donna e la storia. Identità di genere e identità collettiva nell'Italia liberale e fascista*, Liguori Editore, 2000

Lettera delle donne di Dolo inviata al Commissario distrettuale di Dolo, conservata all'Archivio di Stato di Venezia. Gabinetto prefettura, busta 13, fasc. V/14.1

Manfrin Mauro, *Tra Mira e Dolo nel 1866: il plebiscito delle donne, i comizi agrari e la sperimentazione agricola*. Appunti di storia atipica, Periodico di storia locale del Veneziano, del trevigiano e del Miranese, 2016

Marchesini Giovanni, *Il principio della indissolubilità del matrimonio e il divorzio*, Fratelli Druker, Verona, 1902

Mill John Stuart, *The Subjection of Women*, 1869; traduzione di A. M. Mozzoni, *Sulla servitù delle donne*, Lanciano, R. Carabba, 1926

Morandini M., Tesi di laurea magistrale: *"Il voto universale". Il plebiscito del 1866 a Padova*. Relatore E. Francia, Università di Padova, 2012 p. 169. Cit.: Il giornale di

Padova 21 settembre 1866 “Alle donne padovane”.

Mozzoni Anna Maria, *Del voto politico delle donne*, Venezia, Visentini, 1877

Mozzoni Anna Maria, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice italiano*, Milano, Tipografia sociale, 1865

Mozzoni Anna Maria, *La liberazione della donna*, Mazzotta, Milano, 1875

Pironi Bortolotti Franca, *Alle origini del movimento femminile in Italia: 1848-1892*, Einaudi, Torino, 1963

Proposta di legge del deputato Salvatore Morelli sul divorzio svolta nella tornata parlamentare dell'8 marzo 1880, Tipografia Eredi Rotta, Roma, 1880

Shiff Paolina, *La pace della donna*, Milano 1890

Vacca Giuseppe, *Relazione del ministro guardasigilli al Codice civile del 1865 presentata a Sua Maestà il 25 giugno 1865*

Von Zeiller Frank, *Commentar über das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie*, Francesco de Calderoni *Commentario Sopra Il Codice Civile Universale Austriaco*, Venezia, Picotti, 1815

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio innanzitutto i miei genitori, Mamma Betti e Papà Giorgio, che mi hanno sostenuta in questo percorso. Quando dissi di volermi iscrivere all'università furono tra tutti i più stupiti ma non hanno mancato di darmi il loro appoggio.

Un abbraccio a mia sorella Irene e a mio fratello Alberto che si son divertiti assai a vivere per tre anni senza avermi intorno. Vi voglio bene.

Grazie alle mie amiche e ai miei amici di Villafranca: in cuor loro sapevano che avrei fatto l'università e aspettavano solo che me ne accorgessi anche io. Spesso le persone che ci stanno vicine vedono cose che noi non vediamo.

Alle amiche e agli amici di Padova: siamo nati distanti ma il destino ci ha fatti incontrare, sono felice di avervi conosciuti e spero lo siate anche voi.

Ringrazio i parenti tutti, cugini, nonni e zii per l'interesse che hanno dimostrato per il mio percorso.

Inoltre, vorrei esprimere la mia riconoscenza al mio relatore, il professor Claudio Carcereri de Prati per avermi lasciato fare di testa mia e per la sua disponibilità.

Una menzione speciale ai baristi padovani che mi hanno insegnato che non esiste solo lo spritz e che il caffè alla menta è il migliore del mondo.

Ultime, ma non meno importanti, vorrei ringraziare con tutto il cuore e tutta l'anima Anna Maria Mozzoni, Benetti Brunelli Valeria, Malvina Frank, le suffragiste italiane e le anonime che si sono battute per le donne e la loro libertà.

Se oggi io posso parlare è perché loro decisero di non stare zitte.